



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XI

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di PISTOIA

Ufficio Istituzioni 1

IL DIRIGENTE

VISTA la L. del 03/05/1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1,2,6 e 11;

VISTO il Regolamento adottato con DM n. 123 del 27/03/2000 che detta norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge sopracitata;

VISTO il D.M. n. 135 del 01/04/2014 contenente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo per il triennio 2014/2017;

VISTA la legge n. 167 del 21 novembre 2009, e in particolare l'art. 1, comma 4 quinquies, che dall'a. s. 2010/11 non consente la permanenza nelle graduatorie a esaurimento dei docenti che abbiano stipulato contratti a tempo indeterminato;

VISTO il decreto di questo Ufficio n. 2597 del 25 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento;

CONSIDERATO che a seguito di provvedimenti giurisdizionali sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva/con riserva con diritto alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato/ a pieno titolo/a pieno titolo nelle more del giudizio di merito i ricorrenti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

VISTI i provvedimenti in esecuzione di Ordinanze di ottemperanza e Decreti monocratici del Consiglio di Stato, il cui dispositivo prevede l'inserimento con riserva senza pregiudizio della possibilità di conseguire eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando che, in caso di esito negativo del contenzioso, deve essere disposto il deponamento dei ricorrenti e la risoluzione degli eventuali rapporti di lavoro in essere;

VISTO il D.M. n. 400 del 12 Giugno 2017 con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali di scioglimento della riserva da parte di aspiranti già inclusi con riserva e che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il termine dell'8.7.2017; di acquisizione dei titoli di specializzazione del sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in graduatoria che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 08.07.2016 e di presentazione dei titoli di riserva posseduti sempre entro la data de 08.07.2017 per usufruire dei benefici di cui alla legge 68/1999;

TENUTO CONTO che questo ufficio, al fine di garantire la tutela dei ricorrenti per la permanenza in prima fascia e l'aggiornamento della seconda fascia, ha inserito gli stessi ricorrenti con riserva "T" anche laddove essi stessi conservano il diritto alla stipula dei contratti con clausola risolutiva a tempo indeterminato e/o determinato, ad eccezione dei ricorrenti i cui nominativi risultano allegati al presente decreto e che non hanno diritto alla chiamata dalla 3° fascia GaE, né dalla 1° fascia di Istituto

DISPONE

Art.1 – Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, del personale educativo della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di II grado.

Art.2 - Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del citato D.M. 235/14 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere sempre in autotutela a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.

Art.3 - Ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.M. 235/2014, l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I° fascia. I candidati possono pertanto essere destinatari di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato solo laddove il provvedimento giurisdizionale lo preveda espressamente e fermo restando la risolubilità degli stessi in caso di eventuale reiezione del ricorso. Di conseguenza, eventuali contratti di lavoro stipulati con tali candidati dovranno riportare la seguente clausola risolutiva: "In caso di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'Amministrazione verrà disposto il deponamento del candidato/a dalle graduatorie ad esaurimento con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro instaurato". I candidati inseriti in graduatoria in virtù di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, verranno deponnati in caso di esito sfavorevole del contenzioso in atto.

Art .4 – ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.M. 235/2014 avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo da parte degli aspiranti all'ufficio che ha valutato la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia, per quanto attiene al punteggio attribuito.

Si precisa che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della posizione medesima.

Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio www.usp.pt.it

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Laura Scoppetta

Responsabile del procedimento :
 Laura Scoppetta
 e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it
 tel. 0573-990202

Via Mabellini, 9 – 51100 Pistoia
 Tel.0573 9901
 e-mailPEO usp.pt@istruzione.it
 e-mailPEC: usppt@postacert.istruzione.it
 Web: <http://www.usp.pt.it>

Referente:
 Catia Buscioni
 e-mail:
catia.buscioni.206@istruzione.it
 tel. n.: 0573 990218 – Voip 68418